

Sede di Parma – Via Verdi 25 – 43121-Parma- presso Alpic Caf Italia
gilda.insegnantiparma@yahoo.it –tel.338/8103820 – tel.fax 0521/235547

SEDE DI PIACENZA: Via S. Marco, 22 – 29100 Piacenza
gildains.pc@gmail.com Tel. 0523 314046 – 338/8103820

data 20/09/2016

Ai Dirigenti Scolastici, scuole statali Parma e Piacenza
Al Dirigente Ambito Territoriale Scolastico – Parma e Piacenza
All'Avvocatura dello Stato – Bologna
Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale – Bologna
Alle RSU elette liste Gilda Unams Parma e Piacenza
p.c.
Al Coord. Regionale f.f. Gilda Unams – Bologna
Alle OO.SS. Area V dirigenza c/o uffici di Parma e Piacenza


Oggetto: informative successive contrattazione d'Istituto e privacy, invito ad applicare correttamente il Contratto Collettivo Integrativo Regionale

Numerosi Dirigenti Scolastici rifacendosi ad una questione relativa all'Amministrazione Penitenziaria, trattata dal Garante per la protezione dei dati personali, ritengono di dover fornire le informative successive relative ai compensi percepiti dal personale contrattati in sede decentrata, senza rendere possibile alla parte sindacale di individuare chiaramente il nome dei dipendenti remunerati, l'incarico ricoperto ed il compenso percepito.

Rilevato quanto sopra, rappresentiamo agli uffici in indirizzo che il Garante per la protezione dei dati personali con deliberazione (**allegata alla presente**) del 24 giugno 2007 n.23 punto 5.2, già aveva precisato che tali dati devono essere forniti alla parte sindacale **in conformità a quanto previsto dai contratti**.

A tal fine precisiamo che l'art. 11 commi 4 e 5 del vigente Contratto Integrativo regionale dell'Emilia Romagna (**allegato alla presente**), disciplina chiaramente la modalità di diffusione dei dati non ponendo alcuna limitazione.

Per tanto, ove fosse necessario, ci riserviamo di adire nei confronti dei singoli e dell'Amministrazione. Contestualmente invitiamo l'Ufficio Scolastico Regionale a vigilare con efficacia ed efficienza l'operato dei suoi dipendenti inquadrati con la qualifica di Dirigente Scolastico.



F.to Coordinatore Gilda Unams Parma e Piacenza



Direzione Generale

ART. 11 - RELAZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA

1. A livello di ogni istituzione scolastica e educativa, in coerenza con l'autonomia della stessa e nel rispetto delle competenze del dirigente scolastico e degli organi collegiali, le relazioni sindacali si svolgono con le modalità previste nell'art. 6 del CCNL, che si intende qui integralmente richiamato.
2. Laddove necessario le parti, anche singolarmente, potranno avvalersi della consulenza e del supporto della Commissione prevista dall'art. 8. del presente contratto.
3. L'erogazione dei fondi contrattualizzati all'interno di ogni istituzione scolastica avverrà solo dopo la firma dei rispettivi contratti integrativi d'istituto.
4. Della erogazione dei fondi e della loro utilizzazione sarà data notizia al personale in servizio mediante affissione all'Albo della scuola dei prospetti riepilogativi, comprensivi di nominativi, attività, impegni orari e relativi compensi.
5. Copia dei prospetti di cui al comma precedente verrà consegnata tempestivamente alle RSU ed ai rappresentanti sindacali presso l'istituzione scolastica.
6. I contratti d'istituto sono immediatamente pubblicati sui siti (se esistenti) delle istituzioni scolastiche.

ART. 12 - ASSEMBLEE

1. I Dirigenti Scolastici devono garantire al personale la reale possibilità di partecipare alle assemblee sindacali di plesso o istituzione scolastica o territoriali, durante l'orario di lavoro per un numero di 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico.
2. Ai sensi dell'art. 8 -comma 6- del CCNL, ciascuna assemblea riguardante il personale docente e coincidente con l'orario di servizio può avere una durata massima di due ore. A tale durata è aggiunto il tempo eventualmente necessario per raggiungere la sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. In ciascuna scuola e per ciascuna categoria di personale non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Tale limite riguarda esclusivamente le assemblee effettuate all'interno della stessa istituzione scolastica, e non le assemblee territoriali, fermo restando il numero delle ore pro capite stabilito al comma 1.
4. Le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi sono indette con specifico ordine del giorno:
 - a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi dell'art. 1, comma 5, del CCNQ del 9 agosto 2000 sulle prerogative sindacali (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola; SNALS - CONFSAL; GILDA - UNAMS);
 - b) dalla RSU nel suo complesso e non da singoli componenti, con le modalità previste dall'art. 8, comma 1, dell'accordo quadro sulla elezione delle RSU del 7 agosto 1998;

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

5.2 Rapporti con le organizzazioni sindacali. Le pubbliche amministrazioni possono comunicare a terzi in forma realmente anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o a gruppi di lavoratori: si pensi al numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate nelle varie articolazioni organizzative, agli importi di trattamenti stipendiali o accessori individuati per fasce o qualifiche/livelli professionali, anche nell'ambito di singole funzioni o unità organizzative.

Sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi, i criteri generali e le modalità inerenti a determinati profili in materia di gestione del rapporto di lavoro sono oggetto di specifici diritti di informazione sindacale preventiva o successiva.

Ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi ⁽¹⁹⁾, l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più lavoratori individuabili ⁽²⁰⁾. È il caso, ad esempio, delle informazioni inerenti ai sistemi di valutazione dell'attività dei dirigenti, alla ripartizione delle ore di straordinario e alle relative prestazioni, nonché all'erogazione dei trattamenti accessori ⁽²¹⁾.

Resta disponibile per l'organizzazione sindacale anche la possibilità di presentare istanze di accesso a dati personali attinenti ad uno o più lavoratori su delega o procura (art. 9, comma 2, del Codice), come pure la facoltà di esercitare il diritto d'accesso a documenti amministrativi in materia di gestione del personale, nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità previsti dalle norme vigenti e per salvaguardare un interesse giuridicamente rilevante di cui sia portatore il medesimo sindacato (artt. 59 e 60 del Codice) ⁽²²⁾. Il rifiuto, anche tacito, dell'accesso ai documenti amministrativi, è impugnabile presso il tribunale amministrativo regionale, la Commissione per l'accesso presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o il difensore civico (artt. 25 e ss. l. 7 agosto 1990, n. 241; art. 6 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184).

L'amministrazione può anche rendere note alle organizzazioni sindacali informazioni personali relative alle ritenute effettuate a carico dei relativi iscritti, in conformità alle pertinenti disposizioni del contratto applicabile ⁽²³⁾ e alle misure di sicurezza previste dal Codice (artt. 31-35).